



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2009 (13.05)
(OR.en)**

8899/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0263 (COD)**

**CODEC 582
TRANS 161
TELECOM 81
IND 42**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21 - 24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Nel contesto di una discussione congiunta sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), la relatrice, on. Anne E. JENSEN (ALDE/ADLE - DK), ha presentato una relazione a nome della commissione per i trasporti e il turismo, contenente 56 emendamenti (emendamenti 1-56) alla proposta di direttiva. Il gruppo politico PSE ha presentato un emendamento (emendamento 57) e i Verts/ALE hanno presentato tre emendamenti (emendamenti 58-60).

La relatrice ha inoltre presentato una risoluzione relativa al *Piano di azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti*.

II. DIBATTITO

La relatrice, on. Anne E. JENSEN (ALDE/ADLE - DK) ha aperto il dibattito, che ha avuto luogo il 22 aprile 2009, e:

- ha indicato la necessità di utilizzare di più la tecnologia disponibile;

- ha dichiarato che occorre agire per promuovere gli ITS e l'intermodalità;
- ha affermato che il piano d'azione e la direttiva sono interconnessi;
- ha sottolineato l'importanza dell'approvazione di norme comuni da parte di un comitato europeo sugli ITS e
- ha espresso la speranza che la proposta della Commissione sia accettabile per il Consiglio.

Il Commissario per i trasporti Antonio TAJANI, parlando a nome della Commissione europea:

- ha espresso soddisfazione per il fatto che il Parlamento abbia riconosciuto l'importanza del sistema EGNOS-Galileo;
- ha dichiarato che è giunta l'ora di passare dalle raccomandazioni agli atti concreti;
- ha sottolineato che è necessario un maggiore e migliore coordinamento in materia e
- ha indicato di sperare che al Consiglio informale "Trasporti" che si terrà a Litomerice si giunga ad un accordo tra il Parlamento e il Consiglio.

Nel suo intervento a nome della commissione per lo sviluppo regionale, l'on. Giovanni ROBUSTI (UEN-IT) ha affermato l'importanza di un'azione coordinata in materia.

A nome del Gruppo politico PPE-DE, l'on. Etelka BARSÍ-PATAKY (PPE-DE - HU):

- ha affermato l'importanza degli ITS per promuovere l'efficienza, la sicurezza e la tutela dell'ambiente;
- ha indicato la necessità di far sì che la direttiva attui efficacemente gli ITS e
- ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di finanziamento.

A nome del gruppo politico PSE, l'on. Silvia-Adriana TICAU (PSE - RO):

- ha rilevato che i sistemi ITS dovrebbero applicarsi a tutti i modi di trasporto;
- ha sottolineato che i sistemi ITS potrebbero ridurre il consumo di carburante e
- ha dichiarato che la proposta dovrebbe garantire un'adeguata protezione dei dati personali.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Sepp KUSSTATSCHER (Verts/ALE - DE):

- ha espresso sostegno per gli obiettivi fondamentali della direttiva e
- ha tuttavia affermato di nutrire tre preoccupazioni, ossia: la possibile elusione di responsabilità da parte di coloro che utilizzeranno gli ITS, la protezione dei dati personali e il fatto che la proposta sia troppo incentrata sulle auto.

L'on. Dieter-Lebrecht KOCH (PPE-DE - DE):

- ha sottolineato che gli ITS rafforzeranno la competitività e la sicurezza;
- ha fatto notare che le misure comunitarie sono valide solo se attuate in tutta l'UE e
- ha espresso preoccupazione per quanto riguarda i costi degli ITS.

L'on. Gilles SAVARY (PSE - FR) ha affermato la necessità di migliorare l'intermodalità per evitare di attribuire un'eccessiva importanza al trasporto in automobile, dichiarandosi preoccupato per il trattamento dei dati personali.

L'on. Zita GURMAI (PSE - HU) ha fatto notare che gli ITS saranno vitali per l'industria automobilistica europea.

L'on. Den DOVER (PPE-DE - UK) ha affermato l'importanza della questione, trattandosi di un importante settore di crescita.

Il Commissario Antonio TAJANI ha preso nuovamente la parola e:

- ha dichiarato il suo ottimismo riguardo alla possibilità di giungere ad un accordo in sede di Consiglio sotto la Presidenza ceca o svedese e
- ha sottolineato che tutti i modi di trasporto hanno già beneficiato degli ITS eccetto i trasporti su strada, il che spiega l'importanza attribuita a tale modo di trasporto garantendo al tempo stesso l'intermodalità.

La relatrice, on. Anne E. JENSEN (ALDE/ADLE - DK), ha preso nuovamente la parola e:

- ha dichiarato che i conducenti dovrebbero ottenere informazioni nella propria lingua;
- ha espresso la speranza che ci si possa avvicinare ad un accordo nella riunione con i Ministri dei trasporti del 29 aprile 2009 e
- ha dichiarato di essere favorevole agli emendamenti 57 e 69 e contraria agli altri due.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 23 aprile 2009, la plenaria ha adottato i 56 emendamenti presentati dalla commissione (emendamenti 1-56), oltre all'emendamento presentato dal gruppo politico PSE (emendamento 57). Nessun altro emendamento è stato adottato. È stata inoltre adottata la risoluzione relativa al *Piano di azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti*.

Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

Sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con altri modi di trasporto *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887–C6-0512/2008–2008/0263(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0887),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0512/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0226/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai modi di trasporto e alla gestione del traffico e che consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più "intelligente" delle reti di trasporto.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Sono stati sviluppati varie applicazioni avanzate e vari meccanismi comunitari per diversi modi di trasporto, come quello ferroviario (ERTMS e STI-ATTM), marittimo e per vie navigabili interne (LRITS, SafeSeaNet, VTMISS, RIS), aereo (SESAR) e su strada, ad esempio per il trasporto di bestiame.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È opportuno che i veicoli utilizzati principalmente per il loro interesse storico e che sono stati originariamente immatricolati, omologati e/o messi in servizio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e delle relative misure di attuazione non siano interessati dalle norme e procedure definite dalla direttiva stessa.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per il futuro è necessario garantire l'interoperabilità delle applicazioni e dei servizi introdotti con la diffusione degli ITS e assicurare, se del caso, la retrocompatibilità delle applicazioni e dei servizi ITS.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Per quanto riguarda le applicazioni e i servizi ITS per i quali sono necessari servizi accurati e garantiti di sincronizzazione e posizionamento, occorre utilizzare infrastrutture satellitari o ogni altra tecnologia che offra un livello di precisione equivalente.

Emendamento

(12) Per quanto riguarda le applicazioni e i servizi ITS per i quali sono necessari servizi accurati e garantiti di sincronizzazione e posizionamento, occorre utilizzare infrastrutture satellitari o ogni altra tecnologia che offra un livello di precisione equivalente, **come le comunicazioni specializzate a breve raggio (DSRC).**

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

La presente direttiva istituisce un quadro di regole per la diffusione e l'utilizzo coordinati di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nella Comunità e per l'elaborazione delle specifiche necessarie a tale scopo.

Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro di regole per la diffusione e l'utilizzo coordinati **e coerenti** di sistemi di trasporto intelligenti (ITS), **compresi quelli interoperabili**, nella Comunità e per l'elaborazione delle specifiche necessarie a tale scopo.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Essa si applica a tutti i sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto.

Emendamento

Essa si applica a tutti i sistemi di trasporto intelligenti **destinati ai viaggiatori, ai veicoli e all'infrastruttura, nonché alla loro interazione**, nel settore del trasporto stradale, **compreso quello urbano**, e alle interfacce con altri modi di trasporto.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

L'applicazione della presente direttiva e delle misure di cui all'articolo 4 non

pregiudica le prescrizioni degli Stati membri in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "sistemi di trasporto intelligenti (ITS)", sistemi nei quali sono applicati tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sostegno del trasporto stradale (in particolare infrastruttura, veicoli e utenti) e delle interfacce con altri modi di trasporto;

Emendamento

(a) "sistemi di trasporto intelligenti (ITS)", sistemi nei quali sono applicati tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sostegno del trasporto stradale (in particolare infrastruttura, veicoli e utenti), **della gestione del traffico e della mobilità nonché** delle interfacce con altri modi di trasporto, **inclusa una tariffazione interoperabile con l'emissione di biglietti multimodali**;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "utente ITS", utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza;

Emendamento

(f) "utente ITS", utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, **gli utenti vulnerabili dei trasporti**, gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza;

Emendamenti 11 e 59

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) "utenti vulnerabili dei trasporti", gli utenti dei trasporti non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché i motociclisti e le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) "livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS", il livello di base delle applicazioni e dei servizi ITS che rappresentano elementi indispensabili della rete RTE-T.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la diffusione e l'utilizzo coordinati di applicazioni e servizi ITS interoperabili nella Comunità.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la diffusione e l'utilizzo coordinati di applicazioni e servizi ITS interoperabili ***efficaci*** nella Comunità.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono, ove possibile, la retrocompatibilità delle applicazioni e dei servizi ITS all'interno della Comunità.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) applicano gli ITS a tutti i modi di trasporto e alle interfacce fra di essi, assicurando un livello elevato di integrazione fra tutti i modi di trasporto;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) evitano di creare frammentazione e discontinuità geografica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini delle applicazioni e dei servizi ITS che richiedono servizi di sincronizzazione e posizionamento a livello mondiale, continui, precisi e garantiti, sono utilizzate infrastrutture satellitari o ogni tecnologia che offra livelli equivalenti di precisione.

3. Ai fini delle applicazioni e dei servizi ITS che richiedono servizi di sincronizzazione e posizionamento a livello mondiale, continui, precisi e garantiti, sono utilizzate infrastrutture satellitari o ogni tecnologia che offra livelli equivalenti di precisione, ***come ad esempio il DSRC.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando adottano le misure previste ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri ***tengono conto*** dei principi di cui all'allegato I.

4. Quando adottano le misure previste ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri ***esigono il rispetto*** dei principi di cui all'allegato I.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche morfologiche delle regioni geograficamente isolate e delle distanze da percorrere per raggiungerle derogando, se necessario, al principio dell'efficienza dei costi enunciato nell'allegato I.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo degli ITS, **in particolare** nei seguenti settori prioritari:

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo degli ITS nei seguenti settori prioritari:

Emendamento

1 bis. La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo obbligatori del livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS, in particolare nei seguenti settori:

(a) predisposizione di servizi d'informazione sul traffico e la mobilità in tempo reale a livello dell'Unione europea;

(b) dati e procedure per la fornitura gratuita di un livello minimo di servizi universali d'informazione sul traffico;

(c) introduzione armonizzata, in tutto il territorio europeo, del sistema elettronico di chiamata di emergenza (eCall);

(d) misure appropriate relativamente ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali e a sistemi di parcheggio e prenotazione controllati telematicamente.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. In caso di lavori di costruzione o manutenzione nell'ambito della TERN (rete stradale transeuropea) cofinanziati dalla Comunità, la Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo necessari degli ITS oltre il livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS.

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2**

2. Le specifiche ***si basano sui*** principi enunciati all'allegato I e comprendono almeno gli elementi essenziali di cui all'allegato II.

2. Le specifiche ***rispettano i*** principi enunciati all'allegato I e comprendono almeno gli elementi essenziali di cui all'allegato II.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. Per garantire l'interoperabilità e la ripartizione delle responsabilità, la Commissione integra, se del caso, gli elementi essenziali di cui all'allegato II con specifiche per la pianificazione, l'attuazione e l'utilizzo operativo dei servizi ITS e definisce il contenuto dei servizi nonché gli obblighi dei fornitori di servizi.

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

2 ter. Le specifiche fissano inoltre le

condizioni alle quali gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono imporre norme supplementari per la fornitura dei servizi in questione su tutto il loro territorio o su parte di esso.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. I principi e/o gli elementi essenziali supplementari delle specifiche non previsti dalla presente direttiva sono inseriti nell'allegato I o nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Prima dell'adozione delle specifiche di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter, la Commissione effettua un'adeguata valutazione d'impatto.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le specifiche sulla responsabilità relative alle apparecchiature e al software ITS di cui al paragrafo 1 sono comunicate agli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **comunicano** alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva. La Commissione comunica le informazioni agli altri Stati membri.

Emendamento

2. Gli Stati membri **notificano** alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva, **compreso l'accreditamento dei fornitori di software ITS**. La Commissione comunica le informazioni agli altri Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le apparecchiature e il software ITS possono essere immessi sul mercato e posti in servizio se, quando siano correttamente installati e sottoposti a manutenzione nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone né l'ambiente, conformemente alla legislazione comunitaria in materia, né, eventualmente, la sicurezza dei beni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le apparecchiature e il software ITS sono ritenuti rispondenti alle specifiche adottate in base all'articolo 4 se conformi alle norme nazionali o europee eventualmente esistenti in materia, a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹.

¹ *GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.*

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 3 ter non corrispondono completamente alle specifiche adottate conformemente all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CEE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere escluse o meno dalle comunicazioni di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento degli ITS avvenga nel rispetto delle norme comunitarie in materia di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

1. Gli Stati membri assicurano che **la raccolta, la conservazione e** il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento degli ITS avvenga nel rispetto delle norme comunitarie in materia di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per garantire la tutela della vita privata, nel quadro del funzionamento di un'applicazione e/o di un servizio ITS viene incoraggiato, se del caso, l'utilizzo di dati anonimi.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I dati personali sono utilizzati esclusivamente nella misura in cui il loro trattamento è necessario per il funzionamento di un'applicazione e/o di un servizio ITS.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Nel caso delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito ed informato a tale trattamento.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In particolare, gli Stati membri assicurano che i dati e le registrazioni ITS siano protetti contro utilizzi impropri, in particolare l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita.

2. Gli Stati membri assicurano che i dati e le registrazioni ITS siano protetti contro utilizzi impropri, in particolare l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita ***e che non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nella***

presente direttiva.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Procedura di modifica

La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto dell'esperienza maturata con l'applicazione della presente direttiva e può continuare ad adattarli al progresso tecnico.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, tra l'altro completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

1. La Commissione prepara un programma di lavoro annuale sulla base degli elementi essenziali enunciati nell'allegato II della presente direttiva e adotta il primo di tali programmi entro tre mesi al più tardi dall'entrata in vigore della direttiva stessa.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo) – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione tiene conto dei risultati del lavoro svolto dai comitati istituiti ai sensi di altri atti comunitari, concernenti diversi ambiti degli ITS, tra cui il gruppo consultivo europeo sugli ITS

di cui all'articolo 9.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo) – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità della diffusione degli ITS con le altre politiche, le altre azioni e gli altri programmi comunitari pertinenti.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo) – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione coopera attivamente con gli organismi europei e internazionali di normalizzazione in merito alle disposizioni di cui allegati I e II.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo) – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione decide in merito a quanto segue secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, in merito:

(a) all'adozione e alla modifica dei programmi di lavoro annuali;

(b) alla determinazione dei settori prioritari per la cooperazione internazionale.

Il programma di lavoro annuale e i settori prioritari per la cooperazione internazionale sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo) – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6. Conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta un programma di lavoro corredato di obiettivi e di scadenze per l'applicazione dell'allegato II.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione garantisce che i membri del gruppo consultivo europeo sugli ITS siano competenti e che all'interno del gruppo i settori industriali e gli utenti interessati dalle misure eventualmente proposte dalla Commissione nel quadro della presente direttiva siano adeguatamente rappresentati.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il gruppo consultivo europeo sugli ITS è invitato a esprimere un parere tecnico in merito alla definizione delle specifiche di cui all'articolo 4.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. I lavori del gruppo consultivo europeo sugli ITS sono condotti in modo trasparente.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione riferisce due volte l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. La Commissione riferisce due volte l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio ***in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva; essa correda la sua relazione di un'analisi sul funzionamento delle norme enunciate negli allegati I e II e valuta la necessità di apportare modifiche alla direttiva.***

In particolare, la Commissione riferisce due volte l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione del finanziamento e presenta, se del caso, una proposta di base finanziaria per l'attuazione del livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[24 mesi]** dopo l'entrata in vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

(a) efficacia: la capacità di contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto stradale in Europa (ad esempio riduzione della congestione e delle emissioni, miglioramento dell'efficienza energetica *e* potenziamento della sicurezza);

Emendamento 51

Proposta di direttiva Allegato I – lettera c

Testo della Commissione

(c) continuità geografica: la capacità di assicurare servizi continui in tutta la Comunità, in particolare sulla rete transeuropea di trasporto;

Emendamento 52

Proposta di direttiva Allegato I – lettera e bis (nuova)

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[dodici mesi]** dopo l'entrata in vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

(a) efficacia: la capacità di contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto stradale in Europa (ad esempio riduzione della congestione e delle emissioni, miglioramento dell'efficienza energetica, potenziamento della sicurezza *e risoluzione delle questioni concernenti gli utenti vulnerabili dei trasporti*);

Emendamento

(c) continuità geografica: la capacità di assicurare servizi continui in tutta la Comunità *e lungo le sue frontiere esterne*, in particolare sulla rete transeuropea di trasporto;

(e bis) intermodalità: il trasferimento del traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più efficienti possibile.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la definizione delle misure necessarie per l'utilizzo di tecnologie ITS innovative (dispositivi di identificazione a radiofrequenza (Radio Frequency Identification Devices (RFID)) o Galileo/EGNOS) nella realizzazione di applicazioni ITS (in particolare la localizzazione e il tracciamento delle merci durante il trasporto e tra un modo di trasporto e l'altro) per la logistica del trasporto merci (eFreight), in particolare:

- l'accesso degli sviluppatori di applicazioni ITS alle pertinenti tecnologie ITS e il relativo uso;
- l'integrazione dei risultati della localizzazione (mediante, ad esempio, dispositivi RFID e/o Galileo/EGNOS) negli strumenti e nei centri di gestione del traffico;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la definizione delle misure necessarie per l'utilizzo di tecnologie ITS innovative (dispositivi di identificazione a radiofrequenza (Radio Frequency Identification Devices, RFID), ***comunicazioni specializzate a breve raggio (DSRC)*** o Galileo/EGNOS) nella realizzazione di applicazioni ITS (in particolare la localizzazione e il tracciamento delle merci durante il trasporto e tra un modo di trasporto e l'altro) per la logistica del trasporto merci (eFreight), in particolare:

- l'accesso degli sviluppatori di applicazioni ITS alle pertinenti tecnologie ITS e il relativo uso;
- l'integrazione dei risultati della localizzazione (mediante, ad esempio, dispositivi RFID, ***DSRC*** e/o Galileo/EGNOS) negli strumenti e nei centri di gestione del traffico;

Emendamento

(c bis) la definizione delle misure necessarie per assicurare servizi ITS continui all'interno della Comunità e lungo le sue frontiere esterne.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la definizione delle misure finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili dei trasporti mediante il ricorso a sistemi di gestione della mobilità per i fornitori di servizi e gli utenti in relazione alla diffusione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Advanced Driving Assistance Systems - ADAS) e all'interfaccia uomo-macchina (Human machine interface);

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 4 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- la definizione di un quadro normativo relativo all'HMI che affronti le questioni legate alla responsabilità e consenta di adattare in modo più affidabile al comportamento umano le caratteristiche funzionali degli ITS in materia di sicurezza;